

N. 01-1 del registro

Concessioni - Anno 2021

N. 1761 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione ;
Vista l'istanza presentata da VOLPINI S.n.c. di Francesco e Daniele & C. C.F.02123960417 con sede legale in Pesaro Strada tra i due porti n°55/57, prot. n. ARR-000193 in data 10/01/2020 e successive integrazioni, da ultimo acquisita al prot. n. ARR-014941 in data 21/12/2020 ;
Vista la precedente licenza n. 33 del 18/11/2016 ;
Vista la pubblicazione della domanda in data 2/01/2020 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. ;
Vista la comunicazione della Capitaneria di Porto di Pesaro prot.n.0005003 in data 7/04/2020 ed acquisita al prot.n.ARR-004382 in data 7/04/2020 ;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Pesaro, acquisita al prot. n. ARR-001354 in data 3/02/2020 ;
Vista la delibera n.12 in data 5/05/2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 22/11/2020 PR_PUUTG_Ingresso_0076129_20201103 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;
Vista la comunicazione dell'Agenzia delle Dogane prot.n.25823/RU in data 10/07/2020 ed acquisita al prot.n.ARR-008123 in data 13/07/2020 ;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone per l'anno 2020 di totali €. 1.709,40 in data 28/01/2020, richiesto con atto di accertamento n. 01-1/20 in data 16/01/2020 ;
Vista la polizza fidejussoria n.370343746 dell'importo di €. 6.000,00 emessa in data 7/06/2017 dalla Generali Italia S.p.a. - Agenzia di Pesaro, quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale ;
Vista la polizza assicurativa n.1/2641/99/102041436/2 emessa in data 17/12/2020 dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a - Agenzia di Pesaro - per l'importo di €. 1.553.391,00 quale assicurazione RCT-RCO, nonché per l'importo di €.569.576,86 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, compresa la partita ricorso terzi per l'importo di €.500.000,00 vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ;
Visti gli atti d'ufficio ;

CONCEDE

Alla **VOLPINI S.n.c. di Volpini Francesco e Daniele & C.**

codice fiscale 02123960417

di occupare **un tratto di suolo demaniale marittimo di mq. 841,76** situato nel **Comune di Pesaro** e precisamente in **Strada tra i due Porti n.55/57 del Porto di Pesaro**, allo scopo di **mantenere un'area scoperta di mq.189,96 di cui mq.104,96 coperta da tenda scorrevole di facile rimozione, un'area occupata da manufatti di facile rimozione adibita a cantiere di mq.451,85 , tenda parasole di mq.37,59 , un'area occupata da manufatto di facile rimozione adibita ad esposizione e vendita di mq.104,25 , una colonnina Enel fuori area in concessione di mq.0,15 , un cancello di recinzione fuori area in concessione di ml.2,50 x 6,20 (sup.virtuale mq.15,50), una condotta fognaria del diametro di m.0,16 di totali ml.75,40 di cui ml.23,30 fuori area in concessione ad uso esclusivo e ml.26,60 in comune con i VV.FF. (sup.virtuale (23,30 x 1,16) + (26,60 x 1,16)/2 = mq.42,46).**

Canone dovuto anno 2020 = €. 1.709,40 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT).

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 48 dal 01/01/2020 al 31/12/2023**.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, che notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 6) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 7) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 8) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.
- 9) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 10) Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica, di ordine pubblico.
- 11) I manufatti e le attrezzature allestiti o depositati nell'area oggetto della concessione non dovranno mai costituire pericolo per la pubblica incolumità o per le attività portuali circostanti, né per la pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare, ciò anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della concessione che, in base ad appropriate valutazioni da condurre anche con il supporto di tecnici adeguatamente qualificati, adotterà tutte le precauzioni ed ogni necessaria misura di sicurezza.
- 12) Resteranno in capo al titolare della concessione demaniale tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie, nonché i connessi adempimenti, ivi inclusi i titoli edilizi, le autorizzazioni alle immissioni delle acque, gli aggiornamenti catastali eventualmente ricorrenti.
- 13) Qualora nell'ambito della concessione demaniale vengano svolti, seppure legati all'attività a cui la concessione medesima attiene, eventi configurabili nel pubblico spettacolo o comunque in manifestazioni pubbliche, a cure ed oneri del competente soggetto concessionario, dovranno essere osservate tutte le disposizioni normative vigenti nelle specifiche materie.
- 14) Il canone applicato è stato determinato provvisoriamente secondo le disposizioni generali della Legge 494/93 del 4/12/93 e potrà subire modificazioni in seguito agli aggiornamenti degli indici Istat.
IL CONCESSIONARIO SI OBBLIGA AL PAGAMENTO DELL'EVENTUALE CONGUAGLIO.
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base all'indice Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 15) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.

- 16) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.

IL CONCESSIONARIO

Volpini S.n.c.
di Volpini Francesco e Daniele

[Signature]

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi,, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, così come rappresentato, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Pesaro, Strada tra i due porti n. 55/57.

Ancona, addì 3/03/2021

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri

[Signature]

Validità prorogata al 31/12/24
ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118

Data 14/8/26

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

IL CONCESSIONARIO

Volpini S.n.c.
di Volpini Francesco e Daniele

[Signature]

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli

[Signature]



ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 08/03/2021 al n° 198 serie 1 con l'esazione di euro 200,00

L'Ufficiale Rogante
(Avv. Matteo Paroli)

[Signature]

Validità prorogata al 31/12/25
ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118
Data 14/8/26

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

[Signature]